

COMUNE DI FABRIANO

(Provincia di Ancona)

Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per la difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Fabriano

approvato con D.C.C. N. 84 del 12/09/2019

Articolo 1 - Ambito di applicazione e disciplina della materia.

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa, nonché di trasparenza nelle fasi di affidamento, il conferimento di incarichi di difesa, assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale dinanzi all'Autorità giurisdizionale di ogni ordine e grado.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto comunale, la decisione in ordine alla proposizione dell'azione giudiziaria ovvero alla resistenza in giudizio compete alla Giunta comunale la quale autorizza il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, a conferire procura alle liti al legale incaricato .
3. Il presente regolamento non si applica agli incarichi di consulenza stragiudiziale.
4. E' consentito affidare incarichi professionali per la rappresentanza e difesa in giudizio ad avvocati esterni del foro, nelle fattispecie descritte dall'articolo 6 del vigente regolamento comunale per il funzionamento dell'Avvocatura Comunale. Tali fattispecie riguardano la incompatibilità nella difesa da parte dell'avvocato comunale, ragioni di continuità difensiva derivanti dal fatto che l'avvocato del libero foro è stato incaricato nei precedenti gradi di giudizio, casi particolari riferibili controversie di particolare complessità o questioni giuridiche di particolare specificità che pertanto necessitano di una particolare specializzazione non rinvenibile nella struttura organizzativa interna dell'avvocatura comunale, casi in cui i carichi di lavoro assegnati all'Avvocatura non consentano lo svolgimento dell'assistenza e difesa dell'Ente, conformemente a quanto previsto dal Codice deontologico forense, in maniera adeguata.

Articolo 2 - Elenco degli avvocati.

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali è istituito apposito Elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e difesa in giudizio dell'Ente dinanzi all'Autorità giurisdizionale di ogni ordine e grado.
2. L'Elenco è suddiviso in cinque sezioni, differenziate per oggetto e tipologia di contenziosi:
 - a) contenzioso amministrativo;
 - b) contenzioso civile;
 - c) contenzioso giuslavoristico;
 - d) contenzioso penale,
 - e) contenzioso tributario, societario.
3. L'iscrizione in Elenco per la categoria "*contenzioso tributario*" è consentita

unicamente ai professionisti abilitati dinanzi alle Magistrature superiori (iscrizione Albo Cassazionisti).

4. L'iscrizione in Elenco per la categoria "*contenzioso penale*" è limitata alle ipotesi in cui l'Ente assuma a proprio carico l'onere di difesa del dipendente nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del CCNL del Comparto Regioni - Autonomie locali del 14 settembre 2000 e alle ipotesi in cui l'Ente intenda costituirsi parte civile in un procedimento penale, a norma degli artt. 76 e ss. del c.p.p.

5. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio associato, avvalendosi dell'apposito modello predisposto dal Comune di Fabriano.

6. L'iscrizione in Elenco avviene in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande all'Ufficio Protocollo dell'Ente. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di adeguatezza, valore sulla professionalità, né graduatoria di merito.

7. Nella domanda di iscrizione all'elenco devono essere dichiarati, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i seguenti dati:

- dati anagrafici del professionista, residenza, recapito professionale, e-mail, PEC, recapiti telefonici;
- sezione dell'elenco in cui si intende effettuare l'iscrizione, in relazione alla tipologia di contenzioso (amministrativo, civile, giuslavoristico, penale, tributario e societario);
- possesso del requisito di iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno cinque (5) anni;
- di aver preso conoscenza, ed accettato, i contenuti del presente Regolamento.

8. Alla domanda di iscrizione all'elenco deve essere unita la seguente documentazione:

a) autocertificazione con le modalità di cui al D. P. R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., di iscrizione all'Albo Professionale, di insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

b) curriculum vitae e professionale con l'indicazione dell'esperienza e/o specializzazioni nelle materie della Specifica sezione dell' Elenco a cui si chiede l'iscrizione con evidenza delle principali cause seguite;

c) dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme del presente regolamento e, per quanto compatibili, delle prescrizioni del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fabriano (pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente) e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013.

d) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Fabriano per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense;

e) dichiarazione di insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013;

- f) dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Fabriano nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
- g) copia del codice fiscale e della partita IVA, indicazione del codice meccanografico;
- h) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- i) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 247 del 2012.

Articolo 3 - Requisiti per l'iscrizione in Elenco.

1. L'iscrizione in Elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

- iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
- iscrizione all'Albo dei Cassazionisti per la categoria "contenziosi tributari";
- non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con il Comune di Fabriano;
- assenza di condizioni di incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente;
- non aver pendente contenzioso o assunto incarico legale contro il Comune di Fabriano sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti come previsto dall'articolo 68 del Codice Deontologico Forense;

2. Nel caso di studi associati, i requisiti e la documentazione prodotta si riferiscono a tutti i professionisti che lo studio intenderà coinvolgere nello svolgimento di eventuali incarichi ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, lettera e) relativamente alla insussistenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità previste dal d. Lgs. 39 del 2013 e s.m.i. Che dovrà riferirsi a tutti i componenti dello studio.

3. L'eventuale presenza di cause ostative all'iscrizione o l'eventuale diniego di iscrizione verrà comunicato formalmente al legale richiedente iscrizione.

4. I professionisti iscritti e gli studi associati potranno presentare periodicamente aggiornamento dei loro curricula e della documentazione presentata in sede di iscrizione.

Articolo 4 - Validità dell'Elenco.

1. L'elenco degli avvocati, una volta istituito, non ha scadenza temporale; pertanto le iscrizioni sono sempre aperte secondo quanto previsto da specifico avviso pubblicato in via permanente nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.

Articolo 5 - Modalità di utilizzo dell'Elenco.

1. Gli incarichi professionali vengono affidati, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Il Dirigente responsabile della gestione amministrativa del Servizio Avvocatura comunale, nel caso in cui sia stato previsto l'affidamento di un incarico ad avvocati esterni ai sensi del regolamento comunale sul funzionamento dell'Avvocatura Comunale, affida con determinazione dirigenziale l'incarico professionale all'Avvocato individuato, date per acquisite le specializzazioni e le esperienze professionali risultanti dal curriculum allegato alla domanda di iscrizione, ed

adotta i consequenziali atti di gestione del procedimento di spesa.

2. L'individuazione dell'Avvocato avviene seguendo l'ordine di iscrizione nell'elenco nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi. Il principio di rotazione può essere derogato nel caso in cui si tratti di un incarico consequenziale e complementare ad incarichi conferiti per assistenza legale e difesa dell'Ente in precedenti gradi di giudizio.

3. Sono fatti salvi i casi in cui eccezionali e specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessario e/o opportuno il ricorso a professionisti non iscritti in Elenco, come il caso in cui l'Ente si avvalga di tutela legale in virtù di apposita polizza assicurativa ovvero attivi convenzioni con altri Enti provvisti di servizio legale.

Articolo 6 - Formalizzazione dell'incarico - disciplinare

1. Il Comune di Fabriano si impegna a formalizzare l'incarico professionale entro termini congrui, per consentire al professionista incaricato i necessari approfondimenti della controversia e la tempestiva predisposizione delle difese.

2. L'Avvocatura Comunale provvede a trasmettere al professionista individuato copia conforme della deliberazione di costituzione in giudizio dell'Ente e della determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico, nonché tutta la documentazione necessaria alla predisposizione della migliore linea difensiva, a tutela dell'interesse dell'Ente; la documentazione utile alla predisposizione della difesa dell'Ente è resa prontamente disponibile dai Settori organizzativi competenti come previsto dal regolamento comunale sul funzionamento dell'avvocatura.

3. Il Comune di Fabriano si impegna a fornire al professionista incaricato tempestivamente ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa dell'Ente.

Articolo 7 - Corrispettivo per l'incarico professionale

1. Il corrispettivo per l'incarico professionale è determinato sulla base del valore della controversia e nel rispetto dei parametri di liquidazione, di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, così come modificato dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

2. Il professionista individuato è tenuto a far pervenire all'Ente un progetto di parcella analitico, veritiero e prudenziale, comprensivo di IVA, CAP, eventuale domiciliazione, anticipazioni, e di ogni altro onere derivante dall'applicazione di diritti, tasse e simili eventualmente previsti dalla normativa vigente.

3. Il progetto di parcella non può essere modificato in corso di causa, ad eccezione delle spese di giudizio necessarie, documentate e preventivamente autorizzate dal Comune di Fabriano, al fine di evitare la costituzione di debiti fuori bilancio.

4. Il professionista è tenuto a specificare l'importo del proprio progetto di parcella, sia nell'ipotesi di soccombenza in giudizio, che di vittoria.

5. Nella stesura del progetto di parcella, il professionista deve attenersi ai seguenti criteri:

6. Per quanto concerne gli onorari, l'importo indicato nel progetto di parcella non può eccedere il valore minimo dei parametri di valutazione in relazione al valore economico della causa di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, così come modificato dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

7. In caso di esito favorevole della lite, qualora l'importo complessivo riconosciuto per la prestazione risulti inferiore alle spese liquidate dal Giudice in sentenza, sarà riconosciuto quest'ultimo importo, detratto l'acconto ed i saldi parziali eventualmente corrisposti, a condizione che il soccombente abbia provveduto al pagamento e la somma sia stata

effettivamente incassata dal Comune di Fabriano. Il Dirigente competente, in questa ultima ipotesi, potrà valutare se affidare il recupero delle somme liquidate direttamente al professionista incaricato.

8. La spesa così determinata non potrà essere variata in aumento per tutta la durata del giudizio, salvo che per sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente relazionate e documentate a cura del professionista incaricato. Potrà essere riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da comprovarsi con idonea documentazione, in misura analitica e nei limiti previsti dalle norme vigenti.

9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 209-214 della Legge 24 dicembre 2007 e dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, la liquidazione dei compensi spettanti al professionista incaricato avviene previa presentazione di fattura in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. 3 marzo 2013, n. 55. L'Amministrazione si riserva di effettuare il pagamento della parcella a saldo, anche in più soluzioni, da concordare con il legale incaricato, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

10. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze, salvo diversamente concordato con il Comune.

Articolo 8 - Disciplinare di incarico

1. Lo svolgimento dell'incarico professionale è regolato da apposito disciplinare di incarico che codificherà l'oggetto dell'incarico, i diritti ed obblighi del professionista, il compenso professionale così come determinato ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.

2. Il disciplinare di incarico deve contenere:

- dichiarazione del professionista circa l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico ricevuto, in relazione a quanto previsto dal Codice deontologico forense e l'impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Fabriano, per tutta la durata del rapporto professionale instaurato;
- l'impegno del professionista ad aggiornare costantemente il Comune in ordine a tutte le iniziative e le attività intraprese in relazione all'incarico ricevuto e a trasmettere, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- l'impegno del professionista a fornire, su richiesta del Comune, delucidazioni scritte, pareri scritti sull'opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, ed eventualmente a predisporre eventuali atti di transazione;
- l'impegno del Comune di Fabriano ad erogare, a richiesta del professionista, un acconto in misura non superiore del 20% del progetto di parcella;
- ad osservare il Codice Deontologico ed i contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ente.

Articolo 9 - Obblighi del Professionista incaricato

1. Il professionista, singolo o associato, incaricato è tenuto:

- a partecipare a riunioni ed incontri convocati o richiesti dall'Ente, per la definizione della strategia processuale da seguire o per la trattazione della causa;
- ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività professionali espletate in relazione l'incarico affidato, a trasmettere, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio dell'incarico conferito, allegando la relativa documentazione;
- a richiedere, nei casi consentiti dalla legge, la riunione dei giudizi;
- a fornire, su richiesta del Comune di Fabriano, delucidazioni scritte, pareri scritti sull'opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, ed eventualmente a predisporre eventuali atti di transazione;
- a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente e/o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
- a non accettare, da soggetti terzi, pubblici o privati, contenzioso o incarico legale contro il Comune di Fabriano, per tutta la durata del rapporto professionale instaurato. in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense, dal D.P.R.62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fabriano.
- A predisporre una relazione annuale, entro il termine che verrà comunicato dall'Ente, sullo stato dei contenziosi, propedeutica alla costituzione del fondo rischi spese legali, di cui al punto 5.2, lettera h) dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Articolo 10 - Cancellazione dall'Elenco

1. Il Dirigente competente alla gestione amministrativa del servizio Avvocatura dispone, con propria determinazione, la cancellazione dall'Elenco del professionista o dello studio associato o la revoca dell'incarico professionale affidato nei confronti del professionista o dello studio associato che:

- abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbia assolto, a giudizio del Comune di Fabriano, con puntualità e diligenza l'incarico affidato;
- si sia reso responsabile di gravi inadempienze;
- si trovi in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente;
- abbia pendente contenzioso o abbiano assunto incarico legale contro il Comune di Fabriano, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti come previsto dall'articolo 68 del Codice Deontologico Forense.

Articolo 11 - Pubblicità

1. Per l'iscrizione all'Elenco degli Avvocati, iscrizione consentita in ogni tempo, il Comune di Fabriano attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio on line, avviso sul sito istituzionale dell'Ente ed invio dell'avviso agli ordini professionali di Ancona, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.

2. L'Elenco degli Avvocati è reso disponibile mediante pubblicazione permanente nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente.

Articolo 12 - Registro degli incarichi

1. E' istituito un registro degli incarichi, nel quale vengono annotati gli incarichi conferiti ed i consequenziali atti di gestione del procedimento di spesa.

Articolo 13 - Controlli sulle dichiarazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Ente provvederà al controllo a campione, nella misura del 10%, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai professionisti, ai fini dell'iscrizione in Elenco.

Art. 14 - Trattamento dei dati

1. I dati personali raccolti sono trattati con le modalità e nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Reg. UE 279 del 2016.

Art. 15 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.